

PARTE 8

Tipi di materiale di trazione e unità di un convoglio a composizione fissa o prestabilita (1a e 2a cifre)

La prima cifra è «9».

Se la seconda cifra descrive il tipo di mezzo di trazione, è obbligatorio usare i seguenti codici:

| Codice | Tipo generale di veicolo |
|--------|---|
| 0 | Varie |
| 1 | Locomotiva elettrica |
| 2 | Locomotiva diesel |
| 3 | Complesso a trazione elettrica (EMU) (per alta velocità) [veicolo automotore o rimorchio] |
| 4 | Complesso a trazione elettrica (EMU) (eccetto per alta velocità) [veicolo automotore o rimorchio] |
| 5 | Complesso a trazione diesel (DMU) [veicolo automotore o rimorchio] |
| 6 | Rimorchio specializzato |
| 7 | Locomotiva elettrica di manovra |
| 8 | Locomotiva diesel di manovra |
| 9 | Veicolo speciale |

PARTE 9

Marcatore numerica uniforme dei carri (cifre da 5 a 8)

L'Agenzia gestisce la marcatura numerica associata alle caratteristiche tecniche principali del carro e la pubblica sul suo sito (www.era.europa.eu).

La domanda di nuovo codice deve essere presentata all'organismo di immatricolazione che lo trasmette all'Agenzia. Un codice nuovo può essere utilizzato solo dopo pubblicazione da parte dell'Agenzia.

PARTE 10

Codici delle caratteristiche tecniche del materiale passeggeri trainato (5a e 6a cifra)

L'Agenzia gestisce i codici relativi alle caratteristiche tecniche del materiale passeggeri trainato e li pubblica sul suo sito Internet (www.era.europa.eu).

La domanda di nuovo codice deve essere presentata all'organismo di immatricolazione che lo trasmette all'Agenzia. Un codice nuovo può essere utilizzato solo dopo pubblicazione da parte dell'Agenzia.

PARTE 11

Codici delle caratteristiche tecniche dei veicoli speciali (cifre da 6 a 8)

L'Agenzia gestisce i codici relativi alle caratteristiche tecniche dei veicoli speciali e li pubblica sul suo sito Internet (www.era.europa.eu).

La domanda di nuovo codice deve essere presentata all'organismo di immatricolazione che lo trasmette all'Agenzia. Un codice nuovo può essere utilizzato solo dopo pubblicazione da parte dell'Agenzia.

PARTE 12

Marcatore letterale dei carri

L'Agenzia gestisce i codici per la marcatura letterale dei carri (ad eccezione di carri articolati e multipli) e li pubblica sul suo sito web (www.era.europa.eu).

La domanda di nuovo codice deve essere presentata all'organismo di immatricolazione che lo trasmette all'Agenzia. Un codice nuovo può essere utilizzato solo dopo pubblicazione da parte dell'Agenzia.

